



COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
in materia di rischio sismico
(Delibera GR n. 606 del 21.6.2010)

Norme tecniche per le costruzioni – DM 14/1/2008

2/2010 - Quesiti esaminati

(Lavori svolti dalla Commissione nel periodo maggio 2010 – giugno ottobre 2010)

1. Quesito Ing. Zingarelli

Nelle Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale il livello di protezione sismica viene differenziato in funzione dell'uso e della rilevanza del bene; molti assegnano a quest'ultimo concetto il solo significato di rilevanza culturale. Io credo che nella direttiva si voglia intendere anche e soprattutto una rilevanza legata alla sicurezza delle persone.

Potrebbe cortesemente darmi chiarimenti al proposito?

Se è vero quello che penso, può essere accettata, in generale, la seguente corrispondenza tra rilevanza delle Linee Guida e classi d'uso delle NTC2008:

Rilevanza limitata = Classe I e Classe II

Rilevanza media = Classe III

Rilevanza elevata = Classe IV

In generale non può essere stabilita una corrispondenza diretta ed univoca tra le Categorie di Rilevanza (p.to 2.4 della Direttiva) e le Classi d'uso (p.to 2.4.2 delle NTC). Le Categorie di rilevanza sono da riferirsi esclusivamente alla natura e al valore del bene (artistico, architettonico, culturale, ...).

2. Quesiti vari proposti dalla Federazione Ordini Ingegneri della Toscana

2.1 - Linee vita - *Possibilità di poter considerare come eccezionale l'azione dovuta alla caduta dall'alto di cui alle UNI EN 795. La norma contempla, infatti, in tale categoria solo l'incendio, le esplosioni e gli urti; in realtà l'operatore che cade da una copertura, trattenuto da una "linea vita", riveste sicuramente un carattere di eccezionalità tale da poter permettere di utilizzare per la verifica degli ancoraggi la combinazione di carico relativa alle azioni eccezionali.*

Si concorda con la possibilità di considerare tali azioni come eccezionali.

2.2 - Altezza dei fabbricati – *Il punto 7.2.2 "Limitazione dell'altezza degli edifici in funzione della larghezza stradale" rinvia agli strumenti urbanistici la possibilità di stabilire eventuali limitazioni. Ciò sembra determinare un'incongruenza con quanto stabilito dall'art. 84 del DPR 380/01 che attribuisce alle norme tecniche tale funzione. Si chiede se, nel dubbio, prevalga la disposizione di legge (DPR 380/01) rispetto a quella della norma tecnica (NTC p.to 7.2.2) e se non si debba comunque continuare a riferirsi a quanto previsto al riguardo al p.to C.3 del DM 16.1.96.*

Senza entrare nel merito della presunta incongruenza tra le due disposizioni normative, si ritiene confermare che le NTC non pongono limitazioni esplicite all'altezza degli edifici in relazione alla larghezza stradale in quanto mirano a garantire determinati livelli prestazionali e capacitivi alle costruzioni. Pertanto allo stato attuale si ritengono superate le limitazioni previste al riguardo dal D.M. 16/01/0996, non esistendo limitazioni esplicite all'altezza degli edifici in relazione alla larghezza delle strade su cui prospettano.



2.3 - Strutture in legno – *Esiste la possibilità di considerare strutture miste legno-clt? E' necessario fare riferimento a precedenti pareri (ad esempio del Consiglio superiore dei Lavori pubblici) dato che l'art. 54 del DPR 380/01 nello stabilire quali siano i "sistemi costruttivi" non comprende combinazioni diverse oltre a quella di acciaio-clt?*

Senza entrare nel merito della presunta incongruenza tra le due disposizioni normative, si ritiene che le NTC non pongono esplicite limitazioni a strutture composte da diverse tipologie di materiali (cosiddette miste). Tuttavia, sussistendo incertezza su questo argomento verrà predisposto uno specifico quesito al Ministero delle Infrastrutture tramite il Coordinamento prevenzione sismica della Regione Toscana.

2.4 – *l'art. 67 del DPR 380/01, in merito al collaudo statico prescrive:*

"4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia d'inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore."

Si ritiene che non sia necessario procedere alla designazione di una terna quando committente e impresa siano soggetti giuridicamente distinti anche se con il medesimo legale rappresentante. Analogamente si ritiene che non vi siano specifici impedimenti nel caso in cui il collaudatore abbia interessi con uno dei soggetti (impresa, progettista, D.L.), per i quali si rinvii alla deontologia professionale.

Su tale argomento si richiama un precedente parere della DG Politiche territoriali e ambientali del 3/5/2007 che, affrontando l'argomento specifico, conclude:

"... la presenza di due soggetti giuridici distinti implica che ciascuno di essi (un imprenditore individuale, una società di persone o una società di capitali) sia centro di imputazione di rapporti giuridici (quali la committenza) e di tutte le conseguenze che ne derivano, restando ininfluyente – ai fini che ci riguardano – la possibile identità del legale rappresentante, che si assumerà le responsabilità nei confronti dei diversi soggetti rappresentati."

Pertanto si ritiene condivisibile la posizione espressa nel quesito proposto.

2.5 - Nuove costruzioni in muratura – *Con specifico riferimento al 7.8.1.9 relativo alle costruzioni semplici si ritiene che nell'applicazione della Tab.7.8.III le percentuali di area minima di pareti resistenti in ciascuna direzione da considerare fanno riferimento al numero di piani della costruzione e non al numero di piani soprastanti il piano di verifica. In altre parole per un edificio in muratura ordinaria con 3 piani fuori terra e con $a_g S \leq 0,07g$ le percentuali di area minima di pareti resistenti in ciascuna direzione devono essere non inferiori al 4,5% per ciascun piano; non è invece divisibile l'interpretazione secondo cui debba considerarsi il 4,5% se il piano oggetto di verifica ha 3 piani soprastanti, 4% se ne ha 2 e 3,5 se ne ha 1.*

Si concorda con quanto espresso nel quesito, precisando che nella tabella 7.8.II delle NTC la colonna "numero piani" si riferisce al numero dei piani totali dell'edificio.

Documento approvato definitivamente dal CTS nella seduta del 2/3/2011